

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2006, n. 0171/Pres.

**Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione.**

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali) per:

- a) l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici ovvero opere multimediali concernenti avvenimenti, manifestazioni e iniziative regionali;
- b) la promozione ed il sostegno di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione.

Art. 2  
(*Tipi di intervento*)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati attraverso:

- a) spese dirette per l'acquisto e la distribuzione di esemplari di opere;<sup>(1)</sup>
- b) contributi per la realizzazione delle opere, anche mediante stipula di convenzioni.

2. Sono escluse dagli interventi di cui al comma 1:

- a) le pubblicazioni periodiche;
- b) le opere a carattere prettamente informativo come, ad esempio ma non limitatamente, elenchi, cataloghi, listini, annuari, calendari;
- c) le opere a carattere prettamente propagandistico o pubblicitario.

3. Sono altresì escluse le opere scientifiche e di divulgazione concernenti le culture slovena e friulana.

(1) Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 8/10/2007, n. 0317/Pres. (B.U.R. 24/10/2007, n. 43).

## CAPO II SPESE DIRETTE

### Art. 3

#### *(Documentari e opere multimediali)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), vengono individuate produzioni audiovisive o multimediali che si caratterizzano per l'apporto originale o di particolare valore informativo e divulgativo su temi attinenti alla realtà storica ed economica del Friuli Venezia Giulia.

### Art. 4

#### *(Pubblicazioni)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), vengono individuate pubblicazioni di elevato livello qualitativo sotto l'aspetto culturale, che si caratterizzano per:

- a) il significativo apporto alla conoscenza di aspetti del patrimonio artistico, culturale e scientifico regionale ovvero di personalità della storia regionale;
- b) la ricerca e l'informazione su questioni di rilevante interesse inerenti all'azione istituzionale della Regione nella sua storia;
- c) l'interesse culturale in funzione della destinazione a incremento del patrimonio bibliografico del Friuli Venezia Giulia ovvero in funzione dell'uso a fini di rappresentanza istituzionale della Regione.

### Art. 5

#### *(Modalità di intervento)*

1. Con riferimento alle opere individuate ai sensi degli articoli 3 e 4 l'Amministrazione regionale interviene mediante l'acquisto di esemplari editi delle medesime.

2. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati alla produzione editoriale possono presentare proposte consistenti in un'offerta economica, con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato, corredate da un esemplare dell'opera.<sup>(1)</sup>

3. L'individuazione delle opere di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata almeno una volta all'anno, tenendo conto delle proposte di cui al comma 2 pervenute entro il termine stabilito dal Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace.

4. Il termine di cui al comma 3, assieme alle modalità di presentazione delle proposte, viene reso noto almeno tre mesi prima della sua scadenza mediante la

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sul relativo sito Internet e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/10/2007, n. 0317/Pres. (B.U.R. 24/10/2007, n. 43).

#### Art. 6 (Distribuzione delle opere)

1. Al fine della loro diffusione, le opere acquisite dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 sono distribuite a titolo gratuito:

- a) alle biblioteche degli enti pubblici, delle istituzioni culturali senza fini di lucro, delle case circondariali,<sup>(1)</sup> degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado della regione e delle Università degli studi di Trieste e Udine, su richiesta degli interessati;
- b) per fini di rappresentanza istituzionale della Regione.

1 bis. Alla gestione delle attività inerenti alla distribuzione di cui al comma 1 può provvedersi anche mediante affidamento a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia.<sup>(2)</sup>

---

(1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/10/2007, n. 0317/Pres. (B.U.R. 24/10/2007, n. 43).

(2) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/10/2007, n. 0317/Pres. (B.U.R. 24/10/2007, n. 43).

#### Art. 7 (Limiti della spesa)

1. La spesa relativa a ogni singolo intervento di cui all'articolo 5, comma 1 non può essere superiore a euro 15.000,00 al lordo dell'IVA e di altri eventuali oneri fiscali. Nel caso di opere di grande pregio editoriale per le quali è necessaria una vasta diffusione, tale limite è elevabile in via eccezionale ad euro 30.000,00.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario al fine di eludere il disposto di cui al comma 1.

#### Art. 8 (Congruità)

1. La valutazione della congruità delle spese è di competenza del Direttore del Servizio attività culturali.

#### Art. 9 (Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese dirette)

1. Per le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Direttore del Servizio attività culturali può disporre l'emissione di ordini di accreditamento a favore di un funzionario delegato, che provvede alla loro esecuzione.

2. Il funzionario delegato provvede all'ordinazione dei beni e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1bis<sup>(1)</sup> su disposizione scritta del Direttore del Servizio attività culturali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

3. Il funzionario delegato provvede alla liquidazione e al pagamento delle spese su presentazione di fattura, nota di addebito o altro documento equivalente e previa attestazione del Direttore del Servizio attività culturali sulla regolarità della fornitura o della prestazione.

4. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi emessi su aperture di credito presso il Tesoriere regionale intestate al funzionario delegato.

5. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare prelevamenti in contanti sulle aperture di credito di cui al comma 1.

6. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione della somme pagate secondo le vigenti norme in materia.

---

(1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 8/10/2007, n. 0317/Pres. (B.U.R. 24/10/2007, n. 43).

### CAPO III CONTRIBUTI

#### Art. 10 *(Spese ammissibili)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione interviene mediante contributi sulle spese sostenute per la riproduzione editoriale delle opere a stampa e per la produzione degli audiovisivi.

2. La spesa da ammettere è determinata sulla base di un quadro economico dell'opera, recante l'analisi dei costi complessivi e la stima dei presunti ricavi della sua vendita.

#### Art. 11 *(Entità del contributo)*

1. Il contributo è concesso in misura non superiore alla differenza tra i costi complessivi e i ricavi presunti, come risultanti dal quadro economico, e non può comunque eccedere un importo pari all'80% della spesa ammessa.

Art. 12  
(*Criteri di priorità*)

1. I contributi sono assegnati secondo un ordine di priorità che tiene conto della rilevanza delle opere sotto il profilo culturale, del grado di interesse che esse presentano per la comunità regionale, del pregio sotto il profilo editoriale ed artistico e dell'apporto originale sotto il profilo scientifico.

Art. 13  
(*Modalità e termini di presentazione delle domande*)

1. Le domande di contributo sono redatte sulla base del modello allegato sub A) al presente regolamento e contengono tutti gli elementi indicati nel modello medesimo.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna a realizzare l'opera sotto la propria piena responsabilità.

3. Le domande, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritte dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro il termine di cui al comma 5, a pena di inammissibilità.

4. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) quadro economico relativo all'opera da realizzare, con l'analisi di costi e ricavi, incluse le partecipazioni di eventuali *sponsor* e l'ampiezza e le caratteristiche dell'ambito di diffusione previsto;
- b) bozza di stampa della pubblicazione da realizzare ovvero, nel caso di audiovisivi, relativo *storyboard*;
- c) notizie sull'autore o sugli autori dell'opera da realizzare;
- d) relazione illustrativa delle altre analoghe iniziative eventualmente già attuate, con particolare riferimento alle opere già edite e a convenzioni o accordi con istituzioni culturali o scientifiche.

5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace. Esso viene reso noto almeno tre mesi prima della sua scadenza mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sul relativo sito Internet e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Art. 14  
(*Concessione del contributo*)

1. Per ciascuna delle domande viene determinato con provvedimento espresso:
- a) la concessione del contributo;
  - b) il diniego della concessione del contributo, per mancanza dei requisiti;
  - c) l'impossibilità della concessione del contributo per esaurimento delle risorse disponibili.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) la domanda conserva la sua validità anche nell'anno successivo, salva la possibilità del richiedente di apportarvi modifiche e integrazioni entro il termine di cui all'articolo 13.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) specifica:
- a) la spesa ammessa a contributo;
  - b) la percentuale di cui all'articolo 11 che viene applicata e l'ammontare del contributo così risultante;
  - c) il termine per la presentazione del rendiconto della spesa di cui alla lettera a), fissato tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa, che non possono comunque essere superiori ad un anno, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4. L'inosservanza del termine di cui al comma 3, lettera c) comporta la revoca del contributo. Eventuali proroghe possono essere concesse, su istanza debitamente motivata, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Nel caso di opere di rilevante impegno economico e per la cui realizzazione sia previsto un periodo superiore a un anno, può essere sottoscritta con il proponente una convenzione per la puntuale definizione delle condizioni, delle modalità e dei limiti della partecipazione finanziaria regionale, avuto riguardo ai tempi previsti per la completa realizzazione dell'opera. Alla stipulazione provvede il Direttore del Servizio attività culturali.

#### Art. 15

##### *(Liquidazione e rendicontazione del contributo)*

1. Il contributo è liquidato nella misura del 50% all'atto della concessione e il saldo è liquidato all'atto dell'approvazione del rendiconto della spesa sostenuta e della consegna di due esemplari dell'opera realizzata.

2. In caso di minori spese, accertate in sede di rendiconto, l'ammontare del contributo è rideterminato applicando la percentuale di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b) alle spese effettive. Qualora le somme pagate ai sensi del comma 1 eccedano l'ammontare del contributo rideterminato, l'eccedenza è restituita dal beneficiario.

3. Il rendiconto è presentato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16  
*(Modifiche della modulistica)*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'articolo 13, sono disposte con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 17  
*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18  
*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993;
  - b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0222/Pres. del 30 giugno 2004.

Art. 19  
*(Norma transitoria)*

1. I procedimenti amministrativi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino già iniziati ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 18 continuano ad essere disciplinati dai medesimi.

Art. 20  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE PUBBLICAZIONI E LA PRODUZIONE  
DI OPERE AUDIOVISIVE DI INTERESSE PER LA REGIONE  
(legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 4, lettera b)**

**Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace  
Servizio attività culturali  
via del Lavatoio, 1  
34100 Trieste**



Il/la sottoscritto/a "nome e cognome" nato/a a "comune"  
il "data", in qualità di "qualifica"  
chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 1965, n. 23 e a tali fini, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

| <b>QUADRO A</b> Dati relativi al richiedente   |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1. Denominazione<sup>2</sup>:</b>   | "denominazione"           |
| <b>2. Natura giuridica e dati:<sup>3</sup></b>   |                           |
| a) <b>Associazione riconosciuta</b> iscritta al Registro delle persone giuridiche presso               | "denominazione dell'Ente" |
| di "sede dell'Ente"  | al n. "numero"            |
| b) <b>Associazione non riconosciuta</b> costituita con atto repertorio n. "n. rep."                    | del "data dell'atto"      |
| notaio "nome e cognome"  | Collegio di "collegio"    |
| c) <b>Organizzazione di volontariato</b> iscritta al Registro presso                                   | "denominazione dell'Ente" |
|  | al n. "numero"            |
| d) <b>Altro</b>  | "denominazione dell'Ente" |
| <b>3. Partita IVA</b>  | "11 caratteri"            |
| <b>4. Codice fiscale (obbligatorio)</b>  | "16 caratteri"            |
| <b>5. Sede legale o residenza della persona fisica</b>   |                           |
| Comune: "Comune"   | Prov. "prov." CAP "CAP"   |
| Via "via"  | Frazione "frazione"       |
| Telefono "numero" Fax "numero" E-mail "e-mail"   |                           |
| <b>6. Domicilio presso cui inviare le comunicazioni inerenti alla domanda (se diverso dal punto 5)</b> |                           |
| Presso (eventuale): "nome e cognome o denominazione"   |                           |
| Comune: "Comune"   | Prov. "prov." CAP "CAP"   |
| Via "via"  | Frazione "frazione"       |
| Telefono "numero" Fax "numero" E-mail "e-mail"   |                           |

<sup>1</sup> Indicare, la qualità di presidente, legale rappresentante, eccetera, lasciare in bianco nel caso di persona fisica  
<sup>2</sup> Nel caso di persona fisica indicare nome e cognome  
<sup>3</sup> Non compilare nel caso di persona fisica

## QUADRO B Descrizione sintetica dell'opera e notizie sull'autore

Il richiedente dichiara di impegnarsi a realizzare l'opera/le opere sotto descritte sotto la propria piena responsabilità.  
"descrizione dell'opera e notizie sull'autore"

## QUADRO C Modalità di pagamento

Il richiedente chiede che il contributo venga pagato mediante: *(compilare una sezione)*

a) accreditamento al seguente c/c intestato al soggetto indicato nel Quadro A.1

Banca/Posta "denominazione" Agenzia "Agenzia"

CAB "CAB" ABI "ABI" numero c/c "numero c/c"

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al soggetto indicato nel Quadro A.1 da inviare all'indirizzo indicato nel Quadro "indicare se A.5 o A.6"

## QUADRO D Documentazione allegata

1. n. "numero" esemplari del quadro economico<sup>4</sup> relativo alla realizzazione dell'opera, con l'analisi di costi e ricavi, incluse le partecipazioni di eventuali sponsor e l'ampiezza e le caratteristiche dell'ambito di diffusione previsto; *(compilare un quadro per ogni opera)*
2. n. "numero" bozze di stampa della/e pubblicazione/i; ovvero  
n. "numero" storyboard dell'/degli audiovisivo/i
3. relazione illustrativa delle altre analoghe iniziative eventualmente già attuate, con particolare riferimento alle opere già edite e a convenzioni o accordi con istituzioni culturali o scientifiche;
4. copia dell'atto costitutivo e dello statuto *(in carta semplice)* e dichiarazione concernente la situazione patrimoniale<sup>5</sup>

"Luogo"

"data"

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

### Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di materia di protezione dei dati personali)

- I dati di cui alla presente domanda sono raccolti e trattati anche con strumenti elettronici solamente ai fini dell'istruttoria per la concessione del contributo e i connessi adempimenti amministrativi e fiscali; il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda; i dati non saranno comunicati a soggetti terzi.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e in particolare di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione.
- Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio attività culturali – via del Lavatoio 1 - Trieste

<sup>4</sup> Vedi il facsimile alla pagina seguente

<sup>5</sup> Per gli Enti e gli Organismi di diritto privato: solo se non è già stato presentato in precedenza o se vi sono variazioni

Avvertenza: compilare un quadro per ciascuna opera

FACSIMILE DEL

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE DELL'OPERA: .....

| COSTI   | Euro |
|---|------|
| <b>A) Spese ammissibili a contributo</b>        |      |
| A.1) Spese per la stampa <i>ovvero</i>          |      |
| A.1) Spese per la realizzazione di audiovisivi: |      |
| A.1.1 Personale <i>(specificare)</i>            |      |
| A.1.2 Materiale tecnico <i>(specificare)</i>    |      |
| <b>Totale spese ammissibili a contributo</b>    |      |
| <b>B) Altre spese <i>(specificare)</i></b>      |      |
| B.1)  |      |
| B.2)  |      |
| B.3)  |      |
| .....   |      |
| .....   |      |
| <b>Totale altre spese</b>                       |      |
| <b>TOTALE COSTI (A+B)</b>                       |      |

| RICAVI   | Euro |
|--|------|
| A) Ricavi dalla vendita dell'opera <i>(specificare n. copie x prezzo unitario)</i>                   |      |
| B) Partecipazione di sponsor   |      |
| C) Contributi o comunque aiuti pubblici <i>(escluso il contributo regionale che viene richiesto)</i> |      |
| D) .....   |      |
| E) .....   |      |
| <b>TOTALE RICAVI</b>   |      |

Ampiezza e caratteristiche dell'ambito di diffusione previsto: .....

.....  
*(firma)*